

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 58/49/2012**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**IN FATTO.**

Con ricorso del 28 ottobre 2009, Bi. Si. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la cartella di pagamento (numero Omissis) con la quale l'Amministrazione Regionale della Lombardia gli intimava il pagamento dell'importo dovuto quale tassa automobilistica, per l'anno 2000 (periodo dal settembre 2000 ad agosto 2001) con riferimento al veicolo con targa "BF 967 DC" unitamente a sanzioni ed interessi. Il ricorrente, in particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e deduceva, quale motivo di nullità della cartella, la mancata previa notificazione dell'avviso di accertamento.

L'Amministrazione Regionale non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2011 e depositata il successivo 8 marzo, la Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.

L'Amministrazione Regionale della Lombardia proponeva appello avverso tale sentenza, rilevando che la cartella di pagamento in esame era stata emessa a seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato il 2 dicembre 2005 da ritenersi tempestivo anche con riguardo alla tassa dovuta per l'anno 2000 sulla base del provvedimento di proroga adottato con l'articolo 37 del Decreto Legge 269/2003 convertito nella Legge 326/2003, Bi. Si. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. All'udienza del 22 marzo 2012 la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo riportato in calce.

**IN DIRITTO.**

È opportuno, in via preliminare, richiamare le norme che regolano l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche.

L'articolo 5 del Decreto Legge 30 dicembre 1982 numero 95 convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1983 numero 53 prevedeva un termine di prescrizione biennale; con l'articolo 3 del Decreto Legge 6 gennaio 1986 numero 2 convertito con modificazioni nella Legge 7 marzo 1986 numero 60 il termine è stato portato a tre anni: l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento.

L'articolo 37 del Decreto legge 30 settembre 2003 numero 269 convertito nella Legge 24 novembre 2003 numero 326 ha prorogato il termine al 31 dicembre 2005 in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 27 luglio 2002 numero 212 che dichiara non prorogabili i termini di prescrizione e decadenza previsti per gli accertamenti d'imposta.

Tale ultima norma si applica soltanto alle Regioni che hanno previsto condoni in materia di tasse automobilistiche, posto che la proroga è stata testualmente adottata "Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto - legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289...".

Per completezza di trattazione, è opportuno ricordare che la Legge della Regione Lombardia numero 10/2003 prescrive, all'articolo 94 comma 3, che il ruolo deve essere

reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento é divenuto definitivo.

L'appellato, impugnando la cartella di pagamento indicata in premessa, ha eccepito l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella stessa.

La Corte di Cassazione, affermando, sul punto un principio pienamente condiviso da questo Collegio, ha statuito che "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria é assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'articolo 19 comma 3 del D.L.vo 31 dicembre 1992 numero 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine: cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa" (sentenza numero 5791 del 4 marzo 2008).

Nel caso di specie, già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente deduceva la nullità della cartella di pagamento derivante dall'omessa notificazione dell'atto che ne costituiva il presupposto ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito con ciò contestando la pretesa tributaria. A fronte di tali eccezioni, la Regione Lombardia ha prodotto la copia della documentazione relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento effettuato per il tramite del servizio postale ed in particolare l'avviso di ricevimento dal quale si evince che, a causa dell'assenza del destinatario all'indirizzo, il piego é stato depositato presso l'ufficio postale e di tale deposito é stato dato avviso al contribuente con la raccomandata numero 77117723358-3.

L'articolo 8 comma 2 della Legge 20 novembre 1982 numero 890 prescrive che nella fattispecie sin qui descritta "Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento..." e la giurisprudenza, condivisibile, della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la mancata allegazione di tale (secondo) avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione (ordinanza delle Sezioni Unite numero 458 del 13 gennaio 2005). Tale notificazione (peraltro eseguita oltre il termine di prescrizione) non può quindi considerarsi regolare, con la conseguenza che nessuna preclusione deve ritenersi maturata (per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento) in capo al contribuente.

Per le considerazioni svolte, quindi, l'avviso di accertamento relativo alla tassa per l'anno 2000 non può considerarsi ritualmente notificato e devono ritenersi fondate sia l'eccezione di nullità della cartella di pagamento sia l'eccezione di prescrizione formulate da Bi. Si..

L'appello va quindi respinto con conseguente conferma della decisione di primo grado.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.

**P.Q.M.**

La Commissione,

respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.